COMUNE DI LONGIANO

INFORMATIVA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU

ART 1 COMMI 739-783 LEGGE 160/2019

PER L'ANNO 2026 SI DELIBERANO LE ALIQUOTE IMU DEL 2026 APPROVATE CON DELIBERA C.C. N. 48 DEL 23/12/2025

AL FINE DI AGEVOLARE I CONTRIBUENTI PER IL CALCOLO E' RESO DISPONIBILE IL SEGUENTE LINK :

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E675

ABITAZIONE PRINCIPALE: L'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 (e relative pertinenze);

COMODATI: E' prevista la riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'IMU per: le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa. Dall'anno 2020 non è più obbligatorio presentare la dichiarazione**.**

L'IMU NON E' DOVUTA per le seguenti categorie di abitazione principale:

☐ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto da **anziani o disabili** che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

☐ alla **casa coniugale** assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

PENSIONATI NON RESIDENTI IN ITALIA
La legge di bilancio n. 234/2021 art. 1 comma 743 prevedeva, limitatamente all'anno 2022, che la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fosse ridotta al 37,5 per cento, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o

usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

BENI MERCE: come previsto dal comma 751 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 a decorrere dal 2022 i "beni merce" finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

AGEVOLAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE PER UN SOLO IMMOBILE SITUATO NEL TERRITORIO COMUNALE O IN COMUNI DIVERSI

Coniugi che hanno stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.

L'immobile eletto ad abitazione coniugale viene scelto dai componenti del nucleo familiare, tale scelta va fatta con l'apposita dichiarazione IMU. Tale modifica non ha efficacia retroattiva quindi vale solo dal 2022.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: A decorrere dal 2020 sono soggetti ad imposta i fabbricati rurali strumentali, aliquota 0,1 per cento.

ESENZIONE PER ALCUNI TERRENI AGRICOLI: Esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Il c. 13 della L. n. 208/2015 stabilisce che **«a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 D.Lgs 30.12.1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Mef n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.**

QUOTA D'IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO: La Legge n. 160/2019 stabilisce che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ad eccezione della cat. D10 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU per la quota pari allo 0,76 per cento.

ALIQUOTE 2026 E VERSAMENTI

Per il calcolo della 1^ e 2^ rata dell'imposta 2026 si applicano le aliquote deliberate con delibera di C.C. n. 48 del 23/12/2025 dell'IMU 2026.

- Abitazione principale (A/1 – A/8 – A/9)	**Aliquota 0,6 per cento;**
- Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n.6), della legge n.160 del 2019	**Sì**
- Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la cat. D/10)	**Aliquota 0,1 per cento;**
- Fabbricati gruppo catastale D (esclusa la categoria D/10)	**Aliquota 1,06 per cento;**
- Terreni agricoli	**Aliquota 0,86 per cento;**
- Aree fabbricabili	**Aliquota 1,06 per cento**
- Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastali D)	**Aliquota 1,06 per cento**

PRIMA RATA **ACCONTO:** **16 GIUGNO 2026**

SECONDA RATA **SALDO:** **16 DICEMBRE 2026**

RAVVEDIMENTO OPEROSO: Si ricorda che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA: I contribuenti in possesso dei dati catastali possono effettuare autonomamente il calcolo dell'Imposta consultando il sito internet del comune www.comune.longiano.fc.it. Nel sito stesso è attivo il link **https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E675** che consente il calcolo dell'Imposta e la stampa del modello F24 per il pagamento.

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE: La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale.

La presente informativa rappresenta una sintesi degli adempimenti principali, maggiori informazioni si potranno ottenere:

(Il martedì e venerdì mattina dalle ore 9,30 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00); tel. 0547-666499; ica.longiano@icatributi.it

Ufficio Tributi del Comune di Longiano tel. 0547-666453 e-mail: tributi@comune.longiano.fc.it

Funzionario
Responsabile Dott.ssa
Daniela Giorgetti